**COMUNE DI SPINEA**
**Provincia di Venezia**
**Settore Urbanistica e Edilizia**
**Servizio Urbanistica**

# VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO AL PROGETTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11

## ADEGUAMENTO AL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO 8 – 1 "SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA"

## RELAZIONE TECNICA

**MARZO 2014**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Fiorenza Dal Zotto, architetto responsabile del settore urbanistica ed edilizia**
**PROGETTISTI: arch. Fiorenza Dal Zotto responsabile del settore urbanistica e edilizia, arch. Vincenzo Manes, responsabile del servizio urbanistica COLLABORATORI: dott. Fabio Favaretto servizio urbanistica e cartografico, dott.ssa Aurora Pelliccetti, servizio cartografico**

**COMUNE DI SPINEA**
**Provincia di Venezia**
**Settore Urbanistica e Edilizia**
**Servizio Urbanistica**

**RELAZIONE TECNICA**

**Sommario:**


1. Premessa
2. Descrizione dell'area e attuale destinazione urbanistica
3. Obiettivi della presente richiesta di variante urbanistica
4. Dimensionamento
5. Valutazioni sulla compatibilità idraulica della presente variante urbanistica
6. Elementi costitutivi della presente variante


## 1. Premessa

Il comune di Spinea è dotato di Piano di assetto del territorio approvato in sede di conferenza di servizi in data 17/12/2012 con atto successivamente ratificato da parte della Giunta Provinciale con DGP n° 2 del 09.01.2013 pubblicata sul BURV n° 10 del 25.01.2013 "Presa d'atto e ratifica dell'approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria del PAT del Comune di Spinea" . Il Pat è divenuto efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della L.R. 11/04, in data 09/02/2013.

In forza di quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 bis della L.R. 11/04 e ss.mm. e ii. il vigente piano regolatore ha acquisito efficacia di primo piano degli interventi.

Per rendere il piano degli interventi coerente con il progetto di opera pubblica approvato, è quindi necessario predisporre la variante urbanistica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 delle L.R. 11/04 *"Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi"*, secondo cui: *"1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.*

*2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.*

*3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.*

*4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.*

*5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*

*6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.*

*7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33.*

*8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.*

*9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace."*

## 2. Descrizione dell'area e attuale destinazione urbanistica

Il progetto definitivo di opera pubblica approvato in sede di conferenza di servizi convocata da Veneto Strade S.p.A. e svoltasi in data 12/06/2013 ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n° 241, consiste nella realizzazione di un sottopasso ciclopedonale e della relativa viabilità ciclabile di adduzione in prossimità ed attraversamento della S.P. 36 nel tratto Comunale di via della Costituzione a nord dell'attuale rotatoria esistente in Loc. "Fossa".

Si tratta di progetto non già previsto nei vigenti strumenti urbanistici comunali e che pertanto comporta conseguentemente la variazione delle destinazioni urbanistiche di aree attualmente a destinazione agricola E2 nel vigente Piano degli interventi e, nel PAT vigente, individuate anche come a) Linee preferenziale di sviluppo produttivo DC, b) Ambito territoriale di importanza ambientale coincidente con ambito preferenziale di forestazione, c) Ambito territoriale di importanza paesaggistica coincidente con ambito preferenziale di forestazione. La variante riguarda , in particolare, gli immobili così identificati al catasto terreni:

- Fg. 5 Mapp. N. 1851di proprietà della società Tecnotermo S.r.l. con sede in Spinea;
- Fg.5 Mapp. N. 1859, di proprietà della sig.ra Giovanna Sullam, nata ad Asti il 18.09.1917;
- Fg. 5 Mapp. N. 948, di proprietà dell'amministrazione provinciale di Venezia.

**3. Obiettivi della presente richiesta di variante urbanistica**

La presente variante si propone di adeguare lo strumento urbanistico al progetto di opera pubblica e prevede pertanto:

a) l'individuazione puntuale del tracciato della pista ciclabile lungo la S.P. 36 che comporterà la variazione della destinazione urbanistica di tali area da zona agricola di tipo E.2 a **"sede stradale – pista ciclabile";**
b) l'individuazione di tre ambiti **(**due ad ovest della strada provinciale ed una ad est) compresi tra il tracciato attuale della viabilità e il percorso ciclabile che assumeranno la destinazione di area a standard di **tipo Sc "Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport" (di cui all'art. 30 delle N.T.A);**
c) la modifica dell'art. 26 delle vigenti norme tecniche di attuazione del piano degli interventi "Fasce di Rispetto" attraverso l'inserimento dell' apposita e specifica disciplina che regola la determinazione della fascia di rispetto stradale alla luce delle specifiche caratteristiche della viabilità proposta con pista ciclabile non adiacente al tracciato stradale.

Va infine precisato che le aree interessate da questo intervento ricadono tutte all'esterno della perimetrazione del centro abitato e pertanto ai sensi del Codice della Strada e dell'art. 26 Delle N.T.A. la fascia di rispetto è di ml. 30,00. Data però la particolarità e le caratteristiche della pista ciclo – pedonale proposta, che è in parte in adiacenza al tracciato stradale e in parte non in adiacenza, si è stabilito che la fascia di rispetto – della profondità di ml 30,00 - verrà conteggiata rispetto al limite della sede stradale includendo la pista ciclo - pedonale laddove questa sia in aderenza rispetto al tracciato stradale e invece verrà conteggiata rispetto al limite della sede stradale non includendo la pista ciclo-pedonale laddove questa non sia in aderenza al tracciato stradale. Quanto sopra viene descritto e rappresentato negli elaborati grafici e nelle variante alle norme tecniche di attuazione.

**4. Dimensionamento**

**4.1 - Situazione attuale**

La variante comporta la modifica delle destinazioni urbanistiche delle aree oggetto dell'intervento ovvero:

- da area agricola E2 a **"sede stradale – pista ciclabile"** per una superficie di circa mq 2.570,00;
- da area agricola E2 a **Sc "aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport**" **(Vd. Art. 30 delle N.T.A**.) per mq. 831,00.

Per il dimensionamento degli standard vigenti Vedi allegata Tabella F recante "VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO".

**4.2 - stato di variante**

Per il dimensionamento degli standard conseguenti alla presente variante Vedi allegata **Tabella F** recante "VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO".

**5. Valutazioni sulla compatibilità idraulica della presente variante urbanistica**

La presente variante urbanistica riguardando ambiti poco significativi in termini di entità delle superfici oggetto di trasformazione e già oggetto di specifiche valutazioni in sede di progettazione dell'opera pubblica non comporta trasformazioni territoriali a scala urbanistica tali da comportare un'alterazione significativa del regime idraulico della situazione oggi vigente. Si ricorda comunque che il progetto definitivi di opera Pubblica ha acquisito il parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, constatata agli atti di Veneto Strade S.p.A. la nota del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive protocollo n. 9168/CC/DD in data 10.06.2013 acquisita al protocollo di Veneto Strade S.p.A. n. 21319/13 del 12/06/2013;

**6. Elementi costitutivi della variante di cui all'intervento 8 - 1**

**relazione Tecnica;**
**allegato A**: estratto catastale;
**allegato A1**: estratto del PAT e relativa legenda;
**allegato B**: <u>situazione vigente:</u>
estratto del vigente strumento urbanistico generale comunale in scala 1:5000 e 1:2000 con evidenziazione dell'area e relative legende;
**allegato C**: <u>situazione di variante:</u>

estratto del vigente strumento urbanistico generale comunale in scala 1:5000 e 1:2000 con evidenziazione dell'area e relative legende;

**allegato D**: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica della presente variante urbanistica;

**allegato E:** articolo 26 delle NTA recante ad oggetto "Fasce di rispetto" – testo vigente
articolo 26 delle NTA recante ad oggetto "Fasce di rispetto"– testo di variante.

**allegato F:** Verifica del dimensionamento;

**I Progettisti**

**Arch. Fiorenza Dal Zotto** **Arch. Vincenzo Manes**

**INTERVENTO 8 – 1 "SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA"**

# allegato A

estratto catastale

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
26-Mar-2014 13:41
Prot. n. T179118/2014
Comune: SPINEA
Foglio: 5

1 Particella: 1851

**INTERVENTO 8 – 1 "SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA"**

# allegato A1

estratto del PAT e relativa Legenda

**AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI**

Tipo: Agricolo - Classe Ambientale

Tipo: Insediativo - Classe Residenziale

Tipo: Insediativo - Classe Produttivo

**COMUNE DI SPINEA**
**Provincia di Venezia**

# P.A.T.

Elaborato 4

Scala 1:10.000

# Carta della Trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A PIANIFICATORE
FRANCESCO FINOTTO N° 3189

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A PIANIFICATORE
ROBERTO ROSSETTO N° 3188

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A ARCHITETTO
VALTER GRANZOTTO N° 805

Progettisti:
Urb. Francesco Finotto
Urb. Roberto Rossetto
Arch. Valter Granzotto

Collaboratori:
Arch. Stefano Doardo
Urb. Gianluca Malaspina

DATA: Dicembre 2012

PROTECO Soc.Coop.r.l. Progettazione Tecnica Organizzata
30027 San Donà di Piave (Venezia) Via Cesare Battisti, 39 – p.iva 01853870275
tel 042154589 – fax 042154532 – e-mail proteco@proteco.cc – www.proteco.cc

## LEGENDA

Limite amministrativo del Comune

ATO — **Art. 21-34 NdA**

## LE AZIONI STRATEGICHE — **Art. 14 NdA**

Aree di urbanizzazione consolidata — *commi n°1-3*

Edificazione diffusa — *commi n°4-12*

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana — *commi n°13-15*

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale — *commi n°16-19*

Aree di riqualificazione e riconversione — *commi n°20-22*

- a Piazza Marconi
- b Ex Fornace Cavasin
- c Barchessa di Villa Pusterla
- d Area di via M.Buonarroti
- e Area di via C.Pisacane
- f Area di via Unità
- g Ex Campo sportivo
- h Area di via Desenzano
- i Area di via Pozzuoli

Limiti fisici alla nuova edificazione — *commi n°23-25*

Linee preferenziiali di sviluppo insediativo — *commi n°26-33*

Linee preferenziali di sviluppo produttivo — *commi n°26-33*

- DC completamento
- DS espansione
- DL logistica

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza - Esistenti — *commi n°34-37*

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza - Progetto — *commi n°34-37*

- 04 Scuola dell'obbligo
- 08 Polo scolastico
- 09 Chiese
- 10 Centri religiosi e dipendenze
- 13 Piazza Pubblica
- 16 Centro Culturale
- 27 Case per anziani
- 28 Centro ricreativo diurno
- 32 Centro sanitario poliambulatoriale
- 37 Municipio
- 43 Carabinieri
- 65 Impianti energia elettrica
- 75 Stazione di servizio
- 80 Campeggio di Transito
- 84 Impianti sportivi non agonistici
- 85 Impianti sportivi agonistici
- 86 Parco Urbano
- 95 Parcheggio Scambiatore
- 99 Cimitero

Attivita produttive in sede impropria — *commi n°41-46*

Impianti di comunicazione ad uso pubblico — *commi n°51-52*

## I VALORI E LE TUTELE — **Art. 8-11 NdA**

Ambiti territoriali di importanza paesaggistica

Contesto figurativo

Ambiti territoriali di importanza ambientale

Ambiti preferenziali di forestazione

Nodo Locale

Corridoi ecologici primari

## I VALORI E LE TUTELE

**Art. 8-11 NdA**


Ambiti territoriali di importanza paesaggistica

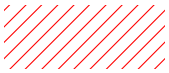
Contesto figurativo


Ambiti territoriali di importanza ambientale

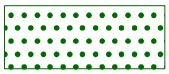
Ambiti preferenziali di forestazione

Nodo Locale


Corridoi ecologici primari


Corridoi ecologici secondari

Centro Storico

Varchi infrastrutturali

Edifici storico testimoniali

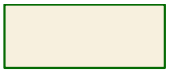
Pertinenze scoperte da tutelare

Manufatti di archeologia industriale

Coni Visuali

## IL SISTEMA RELAZIONALE

**Art. 15 NdA**


Viabilità principale esistente


Viabilità principale di progetto di rilevanza strategica

*commi n°1*


Viabilità minore di progetto di rilevanza locale

*commi n°2*


Linea ferroviaria esistente


Itinerari ciclabili - esistenti

*commi n°3-4*


Itinerari ciclabili - progetto

*commi n°3-4*

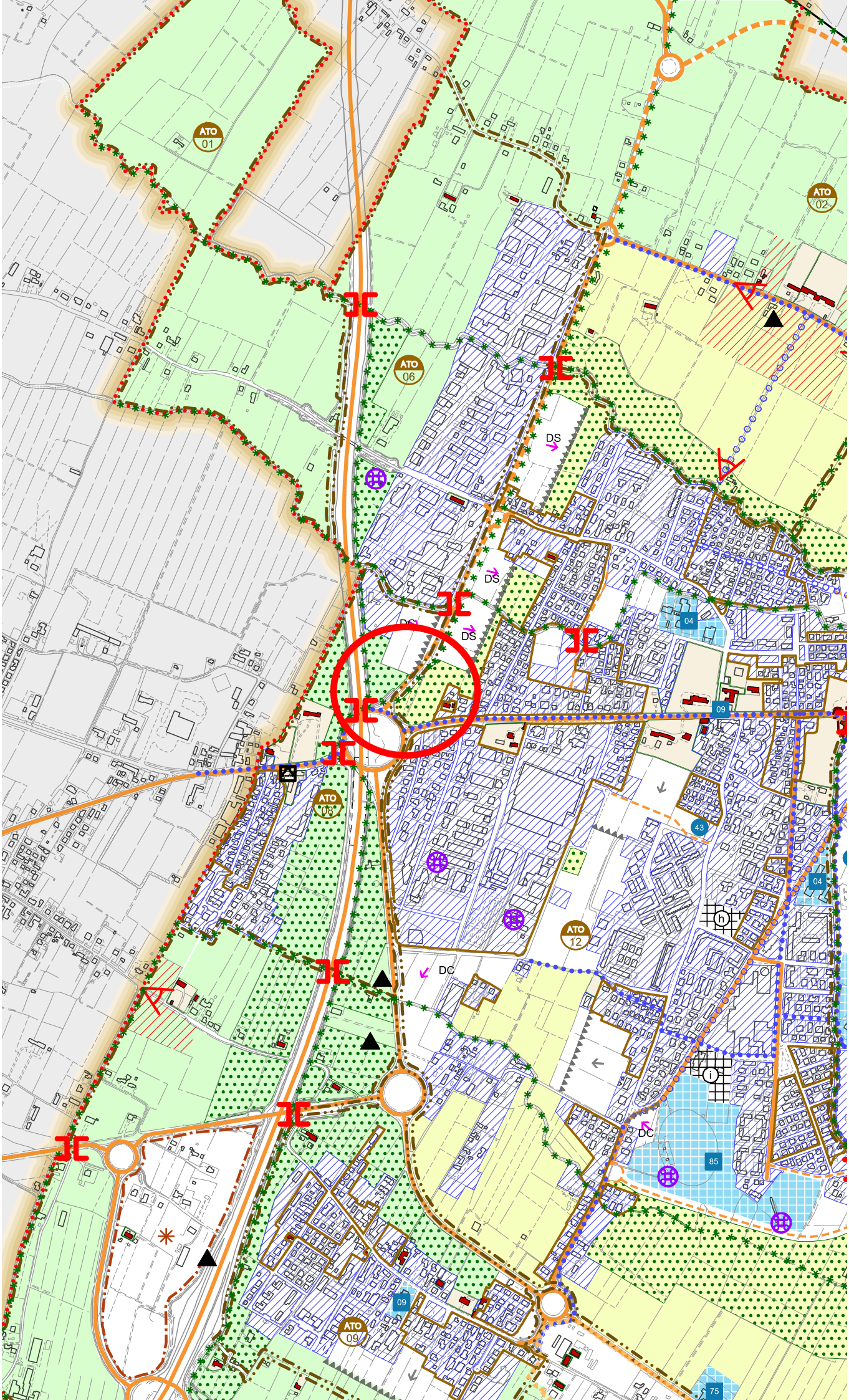
ATO 01
ATO 02
ATO 06
ATO 03
ATO 12
ATO 09
DS
DS
DS
DC
DC
04
09
43
04
85
09
75

**INTERVENTO 8 – 1 "SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA"**

# **allegato B**: situazione vigente:

estratto del vigente P.I. (ex P.R.G.) in scala 1:5000 e 1:2000
con evidenziazione dell'area

# LEGENDA stato di fatto scala 1:5000

Confine Comunale

Zone B

Zone C1

Zone C2

Zone D

Zone D1 attività ricettiva

Zone E1

Zone E2

Zone E3

Zone E4

Aree per istruzione

Aree attrezzate a parco gioco e sport

Aree per attrezzature di interesse comune

Aree di parcheggio
- P esistente
- P di progetto

P.P. Vigente

P. di R. Vigente

P. di L. convenzionato

Obbligo Piano Urbanistico Attuattivo

Progetti di Comparto

Fasce di rispetto
- S stradale
- F fluviale
- FS ferroviaria

Metanodotto

Elettrodotto

Vincolo cimiteriale

Centro Abitato

n — Rif. alla schedatura edifici storici di cui alla VPRG approvata con DGR 379 del 19 luglio 2006

Edifici storico testimoniali

Edifici da demolire

Vincolo di tutela paesistica
art. 136 lett. c) e d) D.Lgs 42/2004 (ex 1497/1939)

Vincolo ambientale
art. 142 lett. c) D.Lgs 42/2004

verde privato

Viabilità di progetto

Zona di degrado

n° N° piano norma

le fasce di rispetto indicate negli elaborati hanno valore ricognitivo (art. 26 N.T.A.)

**VARIANTE PARZIALE AL P.I. (ex P.R.G.)**
**OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE**

**ADEGUAMENTO INTERVENTO 8-1**
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA

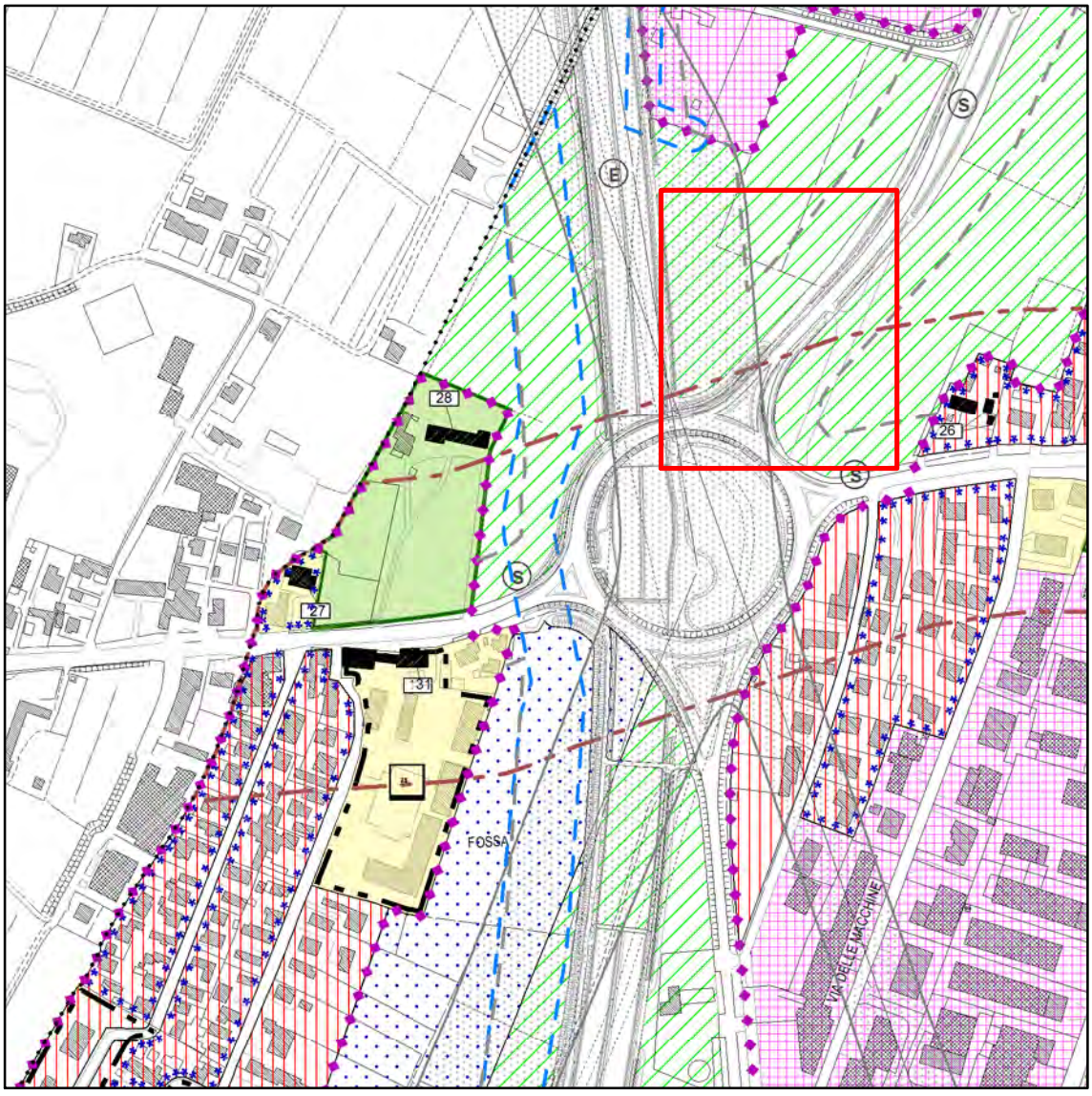


**Stato vigente** **scala 1:5000**

# LEGENDA stato di fatto scala 1:2000

Perimetro zone omogenee

Perimetro piani attuativi vigenti

Perimetro piano urbanistico attuttivo

PN
n°

Piano Norma

Numero

Progetto di comparto

Lotto Libero

Aree per istruzione

Aree attrezzate a parco gioco e sport

Aree per attrezzature di interesse comune

Aree di parcheggio
- P esistente
- P di progetto

verde privato

fasce di rispetto
- S stradale
- F fluviale
- FS ferroviaria

M Metanodotto

E Elettrodotto

C Vincolo cimiteriale

le fasce di rispetto indicate negli elaborati hanno valore ricognitivo (art. 26 N.T.A.)

Vincolo tutela paesistica

art. 136 lett. c) e d) D.Lgs 42/2004 (ex 1497/1939)

Vincolo ambientale

art. 142 D.Lgs 42/2004

Viabilità di progetto

n° Riqualificazione stradale

Rif. al repertorio degli ambiti di riqualificazione stradale di cui alla VPRG approvata con DCC n°4 del 30 gennaio 2004

SP n. 1 Scheda puntuale

Zona di degrado

Attività da trasferire

Centro abitato

n Rif. alla schedatura edifici storici di cui alla VPRG approvata con DGR 379 del 19 luglio 2006

Edifici storico testimoniali

Edifici da demolire

Zone E1

Zone E2

Zone E3

Zone E4

**VARIANTE PARZIALE AL P.I. (ex P.R.G.)**
**OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE**

**ADEGUAMENTO INTERVENTO 8-1**
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA

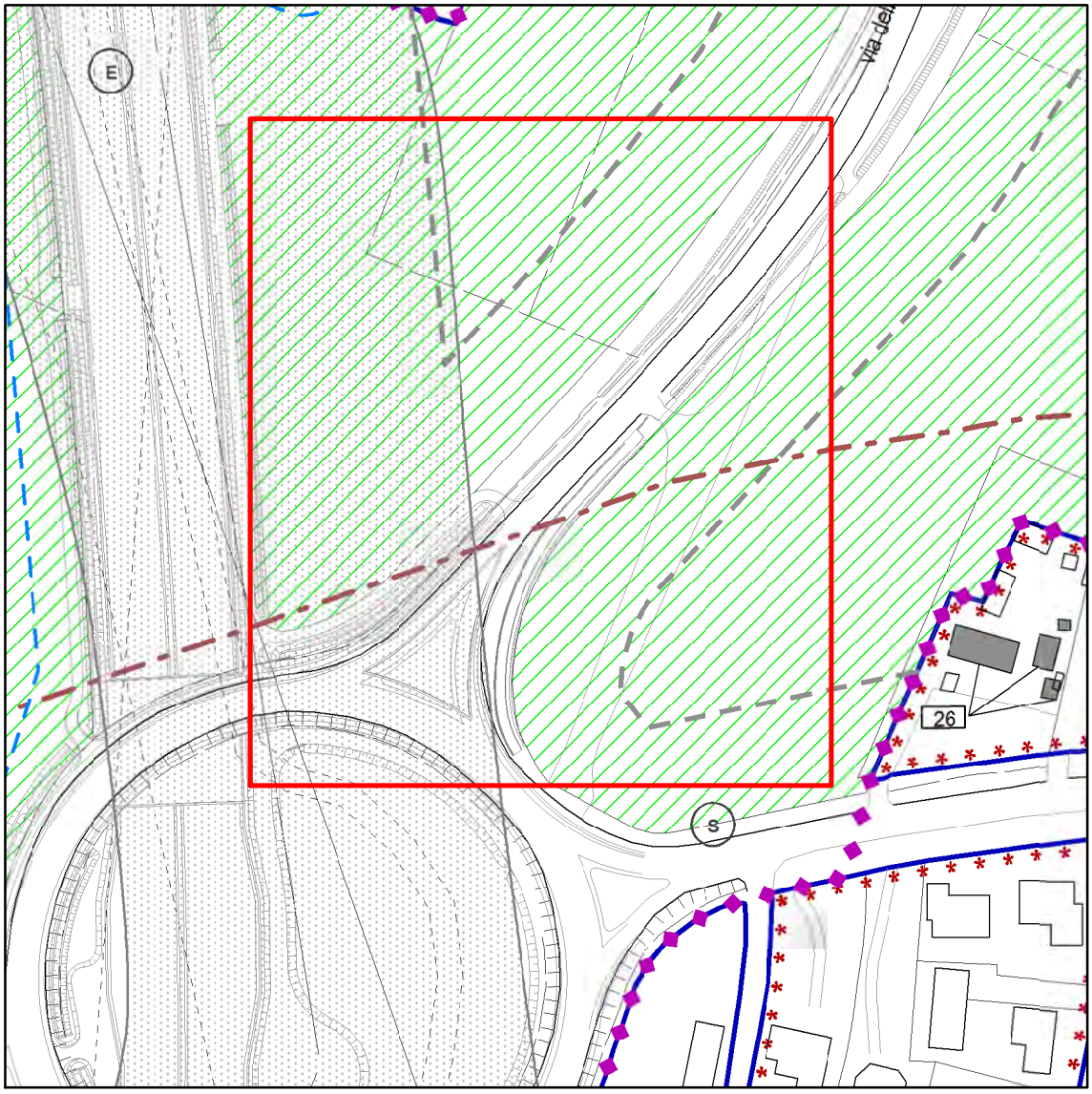


**Stato vigente** **scala 1:2000**

**INTERVENTO 8 – 1 "SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA"**

**allegato C**: <u>situazione di variante:</u>
estratto del P.I. (ex P.R.G.) in scala 1:5000 e 1:2000 con evidenziazione dell'area;

# LEGENDA stato modificato scala 1:5000

Confine Comunale

Zone B

Zone C1

Zone C2

Zone D

Zone D1 attività ricettiva

Zone E1

Zone E2

Zone E3

Zone E4

Aree per istruzione

Aree attrezzate a parco gioco e sport

Aree per attrezzature di interesse comune

Aree di parcheggio
- (P) esistente
- P di progetto

P.P. Vigente

P. di R. Vigente

P. di L. convenzionato

Obbligo Piano Urbanistico Attuattivo

Progetti di Comparto

Fasce di rispetto
- (S) stradale
- (F) fluviale
- (FS) ferroviaria

(M) Metanodotto

(E) Elettrodotto

(C) Vincolo cimiteriale

Centro Abitato

n — Rif. alla schedatura edifici storici di cui alla VPRG approvata con DGR 379 del 19 luglio 2006

Edifici storico testimoniali

Edifici da demolire

Vincolo di tutela paesistica
art. 136 lett. c) e d) D.Lgs 42/2004 (ex 1497/1939)

Vincolo ambientale
art. 142 lett. c) D.Lgs 42/2004

verde privato

Viabilità di progetto

Zona di degrado

n° N° piano norma

le fasce di rispetto indicate negli elaborati hanno valore ricognitivo (art. 26 N.T.A.)

**VARIANTE PARZIALE AL P.I. (ex P.R.G.)**
**OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE**

**ADEGUAMENTO INTERVENTO 8-1**
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA

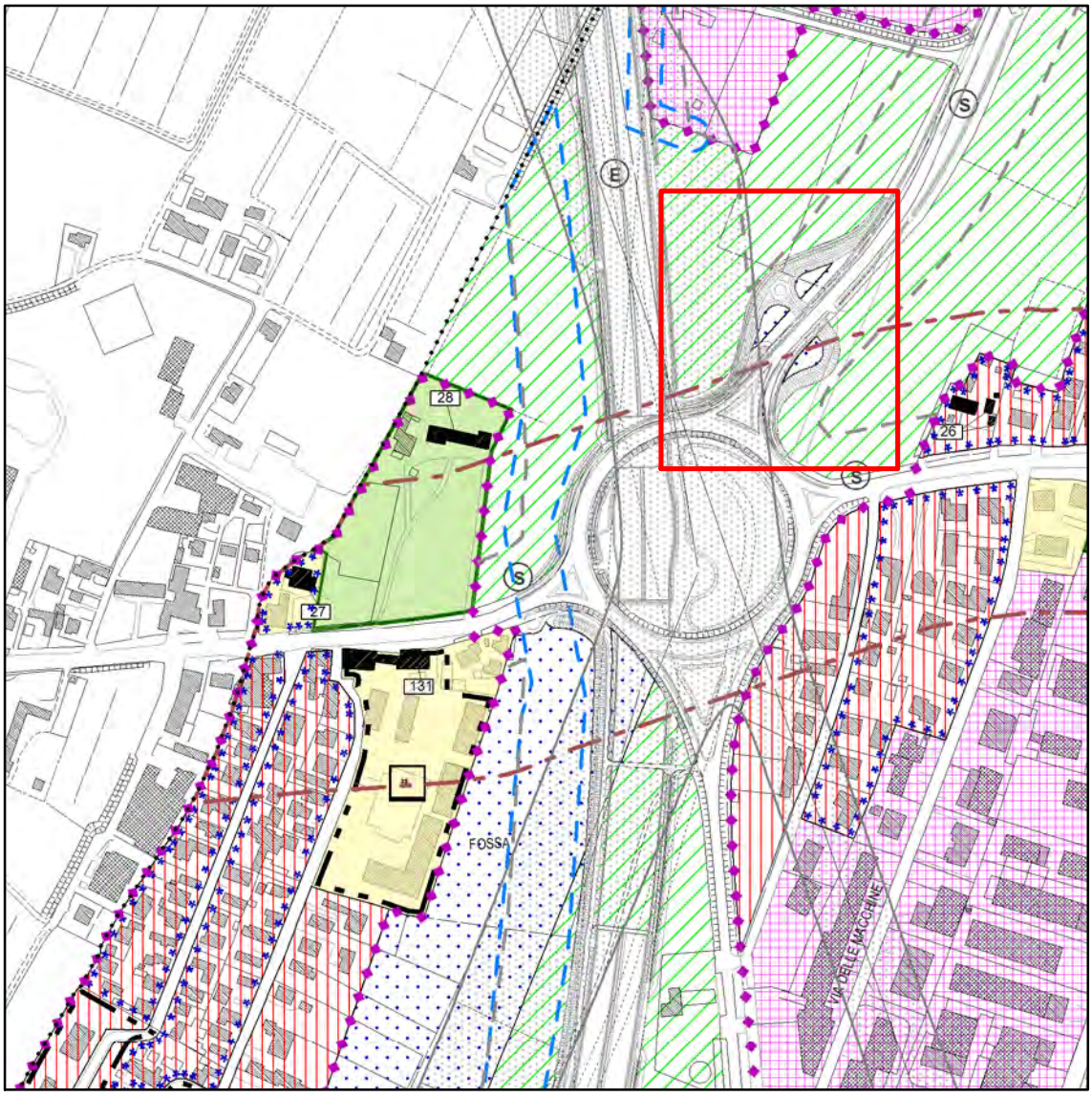


**Stato modificato** **scala 1:5000**

# LEGENDA stato modificato scala 1:2000

Perimetro zone omogenee

Perimetro piani attuativi vigenti

Perimetro piano urbanistico attuttivo

PN
Piano Norma

n°
Numero

Progetto di comparto

Lotto Libero

Aree per istruzione

Aree attrezzate a parco gioco e sport

Aree per attrezzature di interesse comune

Aree di parcheggio
- (P) esistente
- P di progetto

verde privato

fasce di rispetto
- (S) stradale
- (F) fluviale
- (FS) ferroviaria

(M) Metanodotto

(E) Elettrodotto

(C) Vincolo cimiteriale

le fasce di rispetto indicate negli elaborati hanno valore ricognitivo (art. 26 N.T.A.)

Vincolo tutela paesistica

art. 136 lett. c) e d) D.Lgs 42/2004 (ex 1497/1939)

Vincolo ambientale

art. 142 lett. c) D.Lgs 42/2004

Viabilità di progetto

n° Riqualificazione stradale

Rif. al repertorio degli ambiti di riqualificazione stradale di cui alla VPRG approvata con DCC n°4 del 30 gennaio 2004

SP n. 1 Scheda puntuale

Zona di degrado

Attività da trasferire

Centro abitato

n Rif. alla schedatura edifici storici di cui alla VPRG approvata con DGR 379 del 19 luglio 2006

Edifici storico testimoniali

Edifici da demolire

Zone E1

Zone E2

Zone E3

Zone E4

**VARIANTE PARZIALE AL P.I. (ex P.R.G.)**
**OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE**

**ADEGUAMENTO INTERVENTO 8-1**
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA

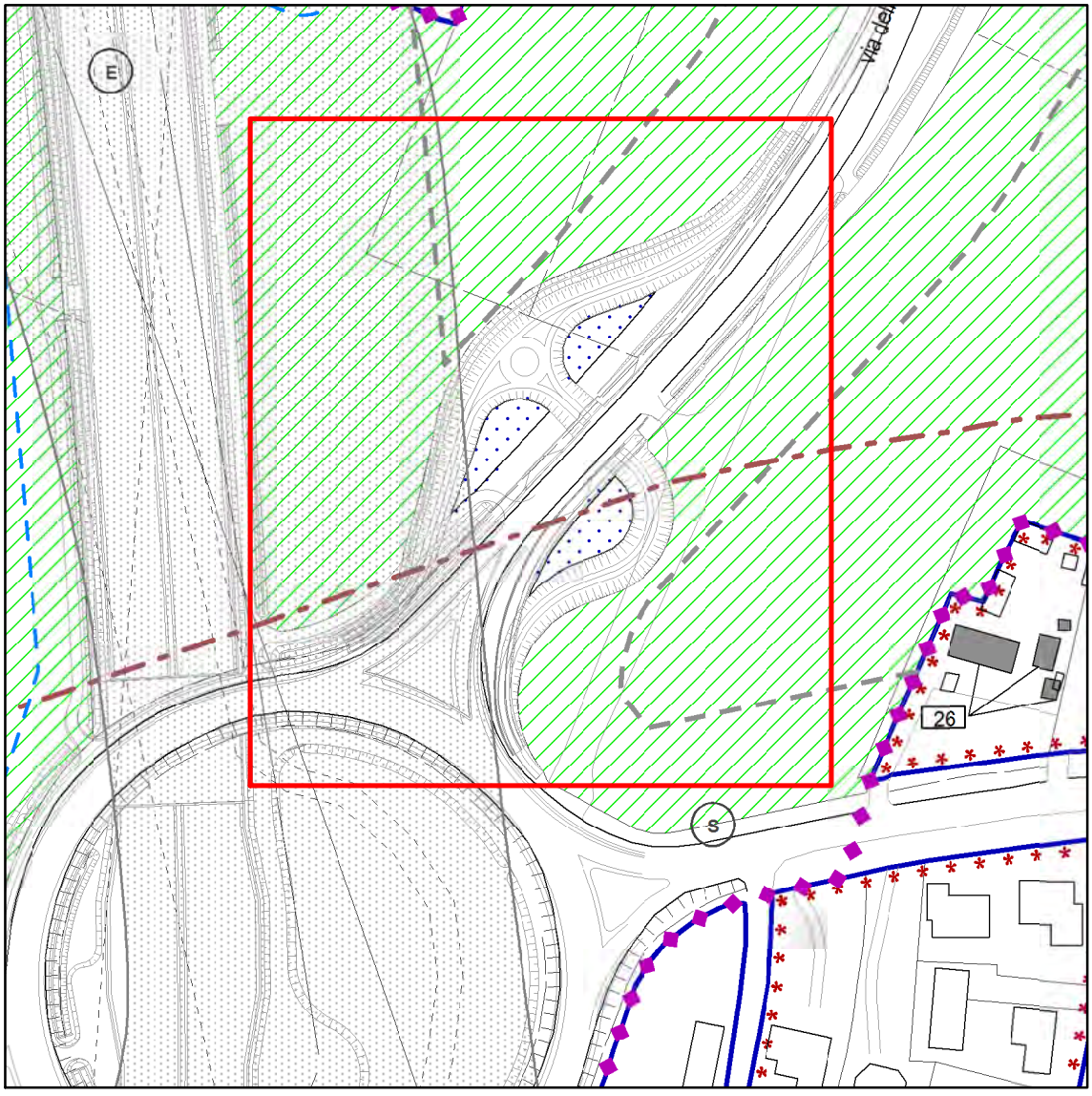


**Stato modificato** **scala 1:2000**

**INTERVENTO 8 – 1 "SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA"**

# allegato D

asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica della presente variante urbanistica

# CITTÀ DI SPINEA

**(PROVINCIA DI VENEZIA)**

**Settore Urbanistica e Edilizia**
**Servizio Urbanistica**

**PROT. N°**
RIF. PROT.

**SPINEA, 18/03/2014**

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALE, FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA**

**ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA**

I sottoscritti progettisti, funzionari tecnici, in servizio presso il settore Urbanistica e Edilizia del Comune di Spinea, in qualità di estensori della variante al Piano degli Interventi Comunale, relativa alla viabilità comunale, predisposta ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11;

Vista la **D.G.R.V. n° 2948 del 06.10.2009 ed il relativo Allegato A**, pubblicati sul B.U.R.V. n. 90 del 03/11/2009;

Ritenuto che la presente variante urbanistica al Piano degli Interventi di fatto non comporti trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico generale e pertanto non comporti la necessità della valutazione idraulica poiché la variante comporta la semplice ratifica del progetto definitivo già approvato da Veneto Strade S.p.A. in sede di conferenza di servizi ed afferente un sottopasso ciclopedonale e la relativa viabilità ciclabile di adduzione nei pressi della S.P. 36 tratto "Via della Costituzione" a ridosso della rotatoria in Loc. "Fossa" a Spinea oggetto del parere Parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive emesso in data 10/06/2013 con proprio Prot. n° 9168.

**ASSEVERANO**

Che non è necessaria la procedura di valutazione di compatibilità idraulica, poiché con l'adozione e approvazione della suddetta variante parziale non si determina una trasformazione territoriale che può modificare il regime idraulico e pertanto non aumenta il rischio idraulico presente.

**I PROGETTISTI**

**Arch. Fiorenza Dal Zotto** — **Arch. Vincenzo Manes**

Adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e sue modifiche e integrazioni:
Settore Urbanistica – Edilizia Privata

| | |
|---|---|
| Respons.le del settore: | **Arch. Fiorenza Dal Zotto**; |
| Respons.le del Procedimento: | **Arch. Fiorenza Dal Zotto**; |
| Respons.le dell'Istruttoria: | **Arch. Vincenzo Manes**; |
| Referente per informazioni: | **Ufficio Urbanistica - tel. 041.5071123**; |
| Segretario Comunale: | **Dott. Guido Piras**. |

**INTERVENTO 8 – 1 "SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA"**

# allegato E

articolo 26 delle NTA recante ad oggetto "Fasce di rispetto" – testo vigente;

articolo 26 delle NTA recante ad oggetto "Fasce di rispetto"– testo di variante;

| TESTO VIGENTE | TESTO IN VARIANTE |
| --- | --- |
| *Art. 26 Fasce di rispetto*<br><br>1. Fasce di rispetto stradali:<br>1.a – Fasce di rispetto stradali fuori e dentro il centro abitato in corrispondenza dei seguenti assi stradali: 1) passante autostradale (Strada cat. A): fascia di 60 m fuori il centro abitato e fascia di 30 m dentro il centro abitato e fuori dal centro abitato, ma all'interno delle aree edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (ovvero le zone territoriali omogenee di tipo A, B, C.1, C.2, D, E.4, S.a, S.b, S.c, F); 2) Strada provinciale n. 36 nel tratto compreso tra rotatoria la Fossa e fino al confine con il comune di Martellago (opera complementare al passante di Mestre n. 8): fascia di rispetto di ml. 30 da entrambe i lati sia all'interno che all'esterno il centro abitato; 3) strada di collegamento Rossignago- Asseggiano (opera complementare al passante di Mestre n. 9): fascia di rispetto di ml. 30 da entrambe i lati sia all'interno che all'esterno il centro abitato; 4) strada di collegamento via Martiri della libertà – via Capitanio (opera complementare al passante di Mestre n. 8 bis – strada locale non vicinale di tipo F1): fascia di rispetto di ml. 20 da entrambe i lati sia all'interno che all'esterno il centro abitato. All'interno della fasce di rispetto di cui sopra fuori dal centro abitato sono ammessi i soli interventi consentiti dall'articolo 16 e 17 del Codice della strada D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. e int. All'interno della fasce di rispetto di cui sopra all'interno del centro abitato non sono ammessi interventi di nuova costruzione e, per gli edifici che ricadono parzialmente o completamente all'interno delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 del d.P.r. 380/2001), compatibilmente con l'eventuale normativa di tutela di specifici vincoli architettonici e/o storico testimoniali; sempre per gli edifici che ricadono parzialmente o completamente all'interno delle fasce di rispetto di cui sopra è ammesso l'ampliamento, | *Art. 26 Fasce di rispetto*<br><br>1. Fasce di rispetto stradali:<br>1.a – Fasce di rispetto stradali fuori e dentro il centro abitato in corrispondenza dei seguenti assi stradali: 1) passante autostradale (Strada cat. A): fascia di 60 m fuori il centro abitato e fascia di 30 m dentro il centro abitato e fuori dal centro abitato, ma all'interno delle aree edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (ovvero le zone territoriali omogenee di tipo A, B, C.1, C.2, D, E.4, S.a, S.b, S.c, F); 2) Strada provinciale n. 36 nel tratto compreso tra rotatoria la Fossa e fino al confine con il comune di Martellago (opera complementare al passante di Mestre n. 8): fascia di rispetto di ml. 30 da entrambe i lati sia all'interno che all'esterno il centro abitato; poiché il tracciato della viabilità è caratterizzato dalla presenza di una pista ciclabile in parte in adiacenza al tracciato esistente e in parte non in adiacenza, si precisa che: a) laddove la pista ciclabile sia in aderenza al tracciato stradale essa concorre nella dimensione della sede stradale e la fascia di rispetto verrà conteggiata dal limite stradale includendo anche il sedime della pista ciclopedonale; b) laddove la pista ciclabile non sia in aderenza al tracciato stradale, essa non concorre nel conteggio della dimensione della sede stradale e la fascia di rispetto verrà conteggiata dal limite stradale escludendo il sedime della pista ciclabile;<br>3) strada di collegamento Rossignago- Asseggiano (opera complementare al passante di Mestre n. 9): fascia di rispetto di ml. 30 da entrambe i lati sia all'interno che all'esterno il centro abitato; 4) strada di collegamento via Martiri della libertà – via Capitanio (opera complementare al passante di Mestre n. 8 bis – strada locale non vicinale di tipo F1): fascia di rispetto di ml. 20 da entrambe i lati sia all'interno che all'esterno il centro abitato. All'interno della fasce di rispetto di cui sopra fuori dal centro abitato sono ammessi i soli interventi consentiti dall'articolo 16 e 17 del |

| | |
|---|---|
| che comunque non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'origine del vincolo e che sarà possibile solo nel caso in cui rispetti la distanza dalla strada derivante dalla norma sulla distanza tra edifici con strada interposta di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968 che si ritiene di dover applicare all'interno di tutte le z.t.o. con la precisazione che la distanza da rispettare è quella relativa alla propria fascia di rispetto dalla strada (ovvero senza sommare anche l'eventuale distanza non rispettata dall'edificio prospettante già esistente dall'altra parte della strada). Tale distanza dovrà essere rispettata con riferimento a tutti gli ampliamenti sia in altezza che in pianta e per tutto ciò che fuoriesce dalla sagoma legittimata ad eccezione delle specifiche deroghe concesse dal d. lgs. 115/2008 e succ. mod. e int. (normativa sul risparmio energetico, si veda definizione di "sagoma" di cui all'articolo 4 lett. r delle presenti norme).<br><br>1.b – Fatte salve le indicazioni di cui al precedente punto 1.a, all'interno del centro abitato si considera fascia di rispetto stradale la distanza minima dalle strade fissata nelle presenti norme tecniche di attuazione al Titolo IV, Allegato 1 a: Abaco dei tipi edilizi, per le diverse classi tipologiche in relazione alle diverse z.t.o. All'interno delle fasce di rispetto di cui sopra non sono ammessi interventi di nuova costruzione e, per gli edifici che ricadono parzialmente o completamente all'interno delle fasce di rispetto all'interno del centro abitato, sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 del d.P.r. 380/2001), compatibilmente con l'eventuale normativa di tutela di specifici vincoli architettonici e/o storico testimoniali.. L'ampliamento, che comunque non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'origine del vincolo, sarà possibile solo nel caso in cui rispetti la distanza dalla strada derivante dalla norma sulla distanza tra edifici con strada interposta di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968 che si ritiene di dover applicare all'interno di tutte le z.t.o., con la precisazione che la distanza da rispettare è quella relativa alla propria fascia di rispetto dalla strada (ovvero senza sommare anche | Codice della strada D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. e int. All'interno della fasce di rispetto di cui sopra all'interno del centro abitato non sono ammessi interventi di nuova costruzione e, per gli edifici che ricadono parzialmente o completamente all'interno delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 del d.P.r. 380/2001), compatibilmente con l'eventuale normativa di tutela di specifici vincoli architettonici e/o storico testimoniali; sempre per gli edifici che ricadono parzialmente o completamente all'interno delle fasce di rispetto di cui sopra è ammesso l'ampliamento, che comunque non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'origine del vincolo e che sarà possibile solo nel caso in cui rispetti la distanza dalla strada derivante dalla norma sulla distanza tra edifici con strada interposta di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968 che si ritiene di dover applicare all'interno di tutte le z.t.o. con la precisazione che la distanza da rispettare è quella relativa alla propria fascia di rispetto dalla strada (ovvero senza sommare anche l'eventuale distanza non rispettata dall'edificio prospettante già esistente dall'altra parte della strada). Tale distanza dovrà essere rispettata con riferimento a tutti gli ampliamenti sia in altezza che in pianta e per tutto ciò che fuoriesce dalla sagoma legittimata ad eccezione delle specifiche deroghe concesse dal d. lgs. 115/2008 e succ. mod. e int. (normativa sul risparmio energetico, si veda definizione di "sagoma" di cui all'articolo 4 lett. r delle presenti norme).<br><br>1.b – Fatte salve le indicazioni di cui al precedente punto 1.a, all'interno del centro abitato si considera fascia di rispetto stradale la distanza minima dalle strade fissata nelle presenti norme tecniche di attuazione al Titolo IV, Allegato 1 a: Abaco dei tipi edilizi, per le diverse classi tipologiche in relazione alle diverse z.t.o. All'interno delle fasce di rispetto di cui sopra non sono ammessi interventi di nuova costruzione e, per gli edifici che ricadono parzialmente o completamente all'interno delle fasce di rispetto all'interno del centro abitato, sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento |

| | |
|---|---|
| l'eventuale distanza non rispettata dall'edificio prospettante già esistente dall'altra parte della strada). Tale distanza dovrà essere rispettata con riferimento a tutti gli ampliamenti sia in altezza che in pianta e per tutto ciò che fuoriesce dalla sagoma legittimata ad eccezione delle specifiche deroghe concesse dal d. lgs. 115/2008 e succ. mod. e int. (normativa sul risparmio energetico, si veda definizione di "sagoma" di cui all'articolo 4 lett. r delle presenti norme).<br><br>1.c – Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 1.a (fasce di rispetto previste per le strade oggetto di intervento quali il passante – strada di categoria A - e le opere complementari al passante nn. 8, 8 bis e 9 – strade di categoria C), all'esterno dei centri abitati e all'esterno dei centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (ovvero le zone territoriali omogenee di tipo A, B, C.1, C.2, D, E.4, S.a, S.b, S.c, F), le fasce di rispetto stradali sono quelle indicate agli artt. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. mod. e int.[1] e, qualora non | conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 del d.P.r. 380/2001), compatibilmente con l'eventuale normativa di tutela di specifici vincoli architettonici e/o storico testimoniali.. L'ampliamento, che comunque non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'origine del vincolo, sarà possibile solo nel caso in cui rispetti la distanza dalla strada derivante dalla norma sulla distanza tra edifici con strada interposta di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968 che si ritiene di dover applicare all'interno di tutte le z.t.o., con la precisazione che la distanza da rispettare è quella relativa alla propria fascia di rispetto dalla strada (ovvero senza sommare anche l'eventuale distanza non rispettata dall'edificio prospettante già esistente dall'altra parte della strada). Tale distanza dovrà essere rispettata con riferimento a tutti gli ampliamenti sia in altezza che in pianta e per tutto ciò che fuoriesce dalla sagoma legittimata ad eccezione delle specifiche deroghe concesse dal d. lgs. 115/2008 e succ. mod. e int. (normativa sul risparmio energetico, si veda definizione di "sagoma" di cui all'articolo 4 lett. r delle presenti norme). |

[1] ***Articolo 26 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati (art. 16 C.s.).***

*1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasiescavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.*

*2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*

*a. 60 m per le strade di tipo A;*

*b. 40 m per le strade di tipo B;*

*c. 30 m per le strade di tipo C;*

*d. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del*

*codice;*

*e. 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. 3.*

*3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli menti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*

*a) 30 m per le strade di tipo A;*

*b) 20 m per le strade di tipo B;*

| | |
|---|---|
| previste (ad esempio per le strade di tipo F), saranno quelle indicate nelle norme tecniche di attuazione al Titolo IV, Allegato 1 a: Abaco dei tipi edilizi, per le diverse classi tipologiche in relazione alle diverse z.t.o., sempre nel rispetto della distanza dalla strada derivante dalla norma sulla distanza tra edifici con strada interposta di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968 che si ritiene di dover applicare all'interno di tutte le z.t.o., con la precisazione che la distanza da rispettare è quella relativa alla propria fascia di rispetto dalla strada (ovvero senza sommare anche l'eventuale distanza non rispettata dall'edificio | 1.c – Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 1.a (fasce di rispetto previste per le strade oggetto di intervento quali il passante – strada di categoria A - e le opere complementari al passante nn. 8, 8 bis e 9 – strade di categoria C), all'esterno dei centri abitati e all'esterno dei centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (ovvero le zone territoriali omogenee di tipo A, B, C.1, C.2, D, E.4, S.a, S.b, S.c, F), le fasce di rispetto stradali sono quelle indicate agli artt. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del |

*c) 10 m per le strade di tipo C.*

*4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di*

*cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:*

*a) 5 m per le strade di tipo A, B;*

*b) 3 m per le strade di tipo C, F.*

*5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.*

*6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.*

*7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.*

*8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.*

*9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.*

***Articolo 27 Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17 C.s.).***

*1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è*

*soggetta alle seguenti norme:*

*a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati*

*all'articolo 26;*

*b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.*

| | |
|---|---|
| prospettante già esistente dall'altra parte della strada). Tale distanza dovrà essere rispettata con | nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. mod. e int.[2] e, qualora non |

[2] ***Articolo 26 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati (art. 16 C.s.).***

*1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasiescavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.*

*2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*

*a. 60 m per le strade di tipo A;*

*b. 40 m per le strade di tipo B;*

*c. 30 m per le strade di tipo C;*

*d. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del*

*codice;*

*e. 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. 3.*

*3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli menti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*

*a) 30 m per le strade di tipo A;*

*b) 20 m per le strade di tipo B;*

*c) 10 m per le strade di tipo C.*

*4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di*

*cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:*

*a) 5 m per le strade di tipo A, B;*

*b) 3 m per le strade di tipo C, F.*

*5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.*

*6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.*

*7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.*

*8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.*

*9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.*

| | |
|---|---|
| riferimento a tutti gli ampliamenti sia in altezza che in pianta e per tutto ciò che fuoriesce dalla sagoma legittimata ad eccezione delle specifiche deroghe concesse dal d. lgs. 115/2008 e succ. mod. e int. (normativa sul risparmio energetico, si veda definizione di "sagoma" di cui all'articolo 4 lett. r delle presenti norme). | previste (ad esempio per le strade di tipo F), saranno quelle indicate nelle norme tecniche di attuazione al Titolo IV, Allegato 1 a: Abaco dei tipi edilizi, per le diverse classi tipologiche in relazione alle diverse z.t.o., sempre nel rispetto della distanza dalla strada derivante dalla norma sulla distanza tra edifici con strada interposta di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968 che si ritiene di dover applicare all'interno di tutte le z.t.o., con la precisazione che la distanza da rispettare è quella relativa alla propria fascia di rispetto dalla strada (ovvero senza sommare anche l'eventuale distanza non rispettata dall'edificio prospettante già esistente dall'altra parte della strada). Tale distanza dovrà essere rispettata con riferimento a tutti gli ampliamenti sia in altezza che in pianta e per tutto ciò che fuoriesce dalla sagoma legittimata ad eccezione delle specifiche deroghe concesse dal d. lgs. 115/2008 e succ. mod. e int. (normativa sul risparmio energetico, si veda definizione di "sagoma" di cui all'articolo 4 lett. r delle presenti norme). |
| 2. Altre fasce di rispetto:<br><br>a) fascia di rispetto dalla ferrovia: per una profondità di ml. 30;<br><br>b) fasce di rispetto dai cimiteri: in generale per una profondità massima di ml. 200; ricordato che eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base del parere dell'ULSS competente per territorio, si riportano gli specifici provvedimenti con i quali è stata approvata la riduzione di tale fascia | 2. Altre fasce di rispetto:<br><br>a) fascia di rispetto dalla ferrovia: per una profondità di ml. 30;<br><br>b) fasce di rispetto dai cimiteri: in generale per una profondità massima di ml. 200; ricordato che eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base del parere dell'ULSS competente per territorio, si riportano gli specifici provvedimenti con i quali è stata approvata la riduzione di tale fascia |

---

***Articolo 27 Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17 C.s.).***

*1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è*

*soggetta alle seguenti norme:*

*a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati*

*all'articolo 26;*

*b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.*

| | |
|---|---|
| (individuabili in cartografia): deliberazione del Consiglio comunale n. 8 e n. 9 del 30/01/2004; la fascia di rispetto del cimitero di via Gioberti è ridotta a ml. 50 dalle mura di cinta del cimitero stesso; | (individuabili in cartografia): deliberazione del Consiglio comunale n. 8 e n. 9 del 30/01/2004; la fascia di rispetto del cimitero di via Gioberti è ridotta a ml. 50 dalle mura di cinta del cimitero stesso; |
| c) fascia di rispetto fluviale di ml. 50 dal limite demaniale del Rio Cimetto e del Fiume Vecchio canale Menegon ai sensi dell'art. 27 della L.R. 61/85. | c) fascia di rispetto fluviale di ml. 50 dal limite demaniale del Rio Cimetto e del Fiume Vecchio canale Menegon ai sensi dell'art. 27 della L.R. 61/85. |
| 3. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. | 3. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. |
| 4. Nelle zone agricole, ai sensi art. 48, comma 7 ter lett. e della l.r. 11/2004 e succ. mod. e int., per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.. | 4. Nelle zone agricole, ai sensi art. 48, comma 7 ter lett. e della l.r. 11/2004 e succ. mod. e int., per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.. |
| 5. Nelle fasce di rispetto di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma del presente articolo non è consentita nuova edificazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma e fatte salve eventuali deroghe da parte degli enti competenti alla tutela delle relative fasce di rispetto. | 5. Nelle fasce di rispetto di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma del presente articolo non è consentita nuova edificazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma e fatte salve eventuali deroghe da parte degli enti competenti alla tutela delle relative fasce di rispetto. |
| 6. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati. Nelle fasce di rispetto fuori dai centri abitati è ammessa la costruzione a titolo precario di | 6. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati. Nelle fasce di rispetto fuori dai centri abitati è ammessa la costruzione a titolo precario di |

| | |
|---|---|
| impianti per la distribuzione di carburante, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa di settore. Fuori dai centri abitati, le distanze tra gli accessi nuovi ai fondi privati non possono essere inferiori per le strade provinciali a ml. 300 e per le strade statali a ml. 500. | impianti per la distribuzione di carburante, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa di settore. Fuori dai centri abitati, le distanze tra gli accessi nuovi ai fondi privati non possono essere inferiori per le strade provinciali a ml. 300 e per le strade statali a ml. 500. |
| 7. Le fasce di rispetto di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo sono normalmente destinate all'ampliamento delle aree cimiteriali con conseguente traslazione del vincolo. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del testo unico in materia edilizia d.P.r. 380/2001 e succ. mod. e int. e quanto previsto dalla specifica normativa di settore. | 7. Le fasce di rispetto di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo sono normalmente destinate all'ampliamento delle aree cimiteriali con conseguente traslazione del vincolo. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del testo unico in materia edilizia d.P.r. 380/2001 e succ. mod. e int. e quanto previsto dalla specifica normativa di settore. |
| 8. Nelle fasce di rispetto di cui alla lettera c) del comma 2, gli interventi di ampliamento saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte del fabbricato; gli interventi di nuova edificazione saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento del nuovo edificio rispetto all'allineamento del fronte degli edifici limitrofi esistenti: i nuovi edifici dovranno in ogni caso rispettare una distanza minima di ml. 10,00 dal limite demaniale. Al riguardo si precisa che, per allineamento, deve intendersi un fronte pre-costituito riconoscibile nello sviluppo urbano dell'area (allineamento fronte strada, lungo elementi rilevanti dal punto geo-morfologico quali canali, antichi tracciati, ecc.). | 8. Nelle fasce di rispetto di cui alla lettera c) del comma 2, gli interventi di ampliamento saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte del fabbricato; gli interventi di nuova edificazione saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento del nuovo edificio rispetto all'allineamento del fronte degli edifici limitrofi esistenti: i nuovi edifici dovranno in ogni caso rispettare una distanza minima di ml. 10,00 dal limite demaniale. Al riguardo si precisa che, per allineamento, deve intendersi un fronte pre-costituito riconoscibile nello sviluppo urbano dell'area (allineamento fronte strada, lungo elementi rilevanti dal punto geo-morfologico quali canali, antichi tracciati, ecc.). |
| 9. Sono stati altresì individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i tracciati degli elettrodotti esistenti che determinano una fascia di rispetto, in relazione alla tensione dei singoli elettrodotti. Le fasce di distanza indicate assumono valore ricognitivo e, ai fini dell'edificazione, dovrà riferirsi alla normativa specifica in ambito di tutela dall'elettromagnetismo.<br>10. (abrogato) | 9. Sono stati altresì individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i tracciati degli elettrodotti esistenti che determinano una fascia di rispetto, in relazione alla tensione dei singoli elettrodotti. Le fasce di distanza indicate assumono valore ricognitivo e, ai fini dell'edificazione, dovrà riferirsi alla normativa specifica in ambito di tutela dall'elettromagnetismo.<br>10. (abrogato) |
| 11. Sono stati altresì individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i tracciati dei metanodotti esistenti che determinano le seguenti fasce di rispetto, in relazione al diametro delle singole condotte a partire dall'asse: ml 11,50 per 8″, ml 12,00 per | 11. Sono stati altresì individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i tracciati dei metanodotti esistenti che determinano le seguenti fasce di rispetto, in relazione al diametro delle singole condotte a partire dall'asse: ml 11,50 per 8″, ml 12,00 per |

| | |
|---|---|
| 16″, ml 18,50 per 30″. All'interno delle fasce di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24 novembre 1984 (G.U. 15.1.1985, n. 12) e successive modificazioni ed integrazioni.<br><br>12. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalle presenti norme e/o da specifiche leggi di riferimento (per le strade il codice della strada, per le fasce di rispetto dagli elettrodotti la normativa sull'elettromagnetismo, per le face di rispetto dai cimiteri la normativa specifica, ecc.). | 16″, ml 18,50 per 30″. All'interno delle fasce di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24 novembre 1984 (G.U. 15.1.1985, n. 12) e successive modificazioni ed integrazioni.<br><br>12. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalle presenti norme e/o da specifiche leggi di riferimento (per le strade il codice della strada, per le fasce di rispetto dagli elettrodotti la normativa sull'elettromagnetismo, per le face di rispetto dai cimiteri la normativa specifica, ecc.). |

**INTERVENTO 8 – 1 "SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO ESISTENTE LUNGO LA S.P. 36 IN LOCALITA' FOSSA"**

# allegato F

Verifica dimensionamento

# VERIFICA DIMENSIONAMENTO

## DIMENSIONAMENTO VIGENTE

**tab. 14 calcolo degli abitanti teorici**

| abitanti | 150 mc/ab | proiezione decennale |
|---|---|---|
| attuali | 25.184 | 25.649 |
| abitanti teorici aggiuntivi | 4.461 | 214 |
| abitanti teorici totali | 29.645 | 25.863 |

**tab. 15 verifica degli standard urbanistici**

| | Sa | Sb | Sc | parcheggi | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard urbanistici | 165.826 | 121.335 | 1.669.306 | 133.134 | 2.089.601 |
| abitanti teorici 1 | 29.645 | 29.645 | 29.645 | 29.645 | 29.645 |
| mq/ab | 5,59 | 4,09 | 56,31 | 4,49 | 70,49 |
| abitanti teorici 2 | 25.863 | 25.863 | 25.863 | 25.863 | 25.863 |
| mq/ab | 6,41 | 4,69 | 64,54 | 5,15 | 80,79 |

## QUANTIFICAZIONE DELLE MODIFICHE METRICHE ALLE AREE A STANDARD IN ESITO ALLO STATO DI VARIANTE

| | **s.n.p.** | **Sa** | **Sb** | **Sc** | **Parcheggio** | **Zona agricola** | **Sede stradale – pista ciclopedonale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Intervento 8 - 1** | Invariato | Invariato | invariato | + 831,00 mq. | Invariato | -3.401,00 mq. | +2.570,00 mq. |
| | | | | | | | |
| **Intervento 8 - 2** | Invariato | Invariato | Invariato | Invariato | Invariato | -1.990,00 mq. | +1.990,00 mq. |
| | | | | | | | |
| **Intervento 8 bis - 1** | Invariato | invariato | invariato | -1.690,00 mq. | -273,00 mq. | Invariato | +1.963,00 mq. |
| | | | | | | | |
| **Totale modifiche** | Invariato | Invariato | invariato | -859,00 mq. | -273,00 mq. | -5.391,00 mq. | +6.523,00 mq. |

## CALCOLO DI VERIFICA AMMISSIBILITA'

**AREE SC**

Ovvero 1.669.306,00 mq. – 859,00 mq. = 1.668.447,00 mq. di area SC;

1.668.447: 29.645 = 56,28 mq. di area Sc/abitante teorico attuale;

1.668.447: 25.863 = 64,51 mq. di area Sc/abitante teorico futuro;

**AREE A PARCHEGGIO**

Ovvero 133.134,00 mq. – 273,00 mq. = 132.861,00 mq. di area a Parcheggio;

132.861 : 29.645 = 4,48 mq. di area Parcheggio/abitante teorico attuale;

132.861,00 mq. : 25.863 = 5,13 mq. di area Parcheggio/abitante teorico futuro;

## CONCLUSIONI

Nonostante la riduzione di standard a Sc quantificata in – 859,00 mq. e a Parcheggio quantificata in – 273,00 mq., la dotazione complessiva di aree a Standard di Piano risulta idonea a garantire superfici comunque superiori alla dotazione minima pro-capite sia per abitante teorico attuale 1 che per abitante teorico futuro 2.